



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Regolamento

*per la concessione di benefici economici alla persona ed alla famiglia in
condizioni di debolezza sociale*

ART. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è diretto ad individuare le modalità e le tipologie degli interventi di sostegno e della concessione dei benefici o prestazioni sociali agevolate nonché ad individuare le condizioni di accesso in quanto non destinate alle generalità dei soggetti o comunque collegate, nella misura e nel costo, alla situazione economica dei richiedenti.

2. Il presente regolamento adotta le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998 n° 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della normativa attuativa, in particolare per quanto attiene a:

- ⇒ *Definizione di nucleo familiare;*
- ⇒ *Criteri di calcolo della situazione equivalente;*
- ⇒ *Indicatore della situazione reddituale e patrimoniale;*
- ⇒ *Scala di equivalenza;*
- ⇒ *Dichiarazione sostitutiva unica.*

cui fa espresso e specifico rimando.

3. Inoltre, in attuazione dei principi espressi dalle Leggi dello Stato, della Regione Piemonte, dello Statuto Comunale e nell'ambito delle politiche sociali, il Comune di Cerano ritiene necessario regolamentare l'assistenza economica intesa come strumento di sostegno a garanzia del soddisfacimento dei livelli minimi di vita sia dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuovere l'autonomia e superare i momentanei stati di difficoltà.

4. Gli interventi di sostegno alla persona sono rivolti ad assicurare i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto delle esigenze dell'individuo, delle proprie convinzioni e della propria dignità senza discriminazioni di sesso, religione, cultura, orientamento politico.

5. I benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Gli interventi sono quindi finalizzati alla promozione dell'autosufficienza personale e del nucleo familiare e ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

ART. 2 - SOGGETTI ASSISTIBILI

1. Fatte salve eventuali leggi speciali, possono fruire degli interventi di sostegno economico disciplinati dal presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Cerano da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, che versino in condizioni di bisogno e/o rischio sociale e che rientrano nelle condizioni di cui al presente regolamento.

2. Per le persone in stato di abbandono ed in condizione di non autosufficienza, ricoverate presso strutture socio sanitarie convenzionate con l'A.S.L., il sostegno destinato al concorso nel pagamento della retta mensile potrà coprire la differenza tra tale retta ed il reddito percepito dal richiedente, ivi compresi gli assegni di qualsiasi altra natura.

3. Sono altresì soggetti assistibili i fruitori delle prestazioni assistenza e solidarietà sociale che assicurino la disponibilità ad impegnarsi, in base alle loro capacità, a svolgere attività loro assegnate nell'ambito di specifici progetti.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

1. Le prestazioni sociali, di volta in volta individuate e finanziate ordinariamente tramite bandi, possono aver ad oggetto:

- ⇒ assistenza economica al nucleo o alla persona in forma di fondo utenze per fornitura elettrica e/o gas da riscaldamento per l'abitazione principale nella quale il nucleo risiede stabilmente;
- ⇒ assistenza economica al nucleo o alla persona in forma di fondo per far fronte a sfratti esecutivi/fondo per sostegno alla locazione in un'ottica di prevenzione delle situazioni di morosità;
- ⇒ esenzione totale o parziale di rette di iscrizione ai servizi comunali (Asilo Nido, mensa scolastica, trasporti scolastici, pre e post scuola, centri estivi e altri servizi assimilabili);
- ⇒ servizi di trasporto effettuati dal C.I.S.A. per anziani e portatori di handicap; integrazioni alle rette di ricovero o dei servizi resi dal C.I.S.A. presso le strutture per anziani o i centri di riabilitazione, socializzazione;
- ⇒ interventi economici nei confronti di persone non autosufficienti e in stato di abbandono, privi di redditi o con redditi non sufficienti a far fronte alla pagamento di rette di ricovero presso strutture convenzionate con l'A.S.L. o per servizi domiciliari e infermieristici;
- ⇒ sostegno per l'acquisto di farmaci non mutuabili;

2. L'elenco di cui al precedente comma non è tassativo, potendo l'Amministrazione individuare e finanziare altre e diverse tipologie di sostegni socio-economici.

ART. 4 - MODALITÀ E TIPOLOGIA DEI SOSTEGNI

1. I contributi economici sono ordinariamente erogati finanziando, attraverso bandi pubblici, programmi o interventi annuali di contrasto alle povertà, individuando le tipologie dei soggetti beneficiari.

2. La Giunta comunale approva i bandi assicurandola relativa copertura finanziaria specificando i requisiti di ammissione e le cause di esclusione, le verifiche sulla situazione socio-economica e familiare dichiarata nonché le modalità di assegnazione, l'articolazione e/o la quantificazione massima individuale del contributo.

3. Non sarà di norma possibile assegnare sostegni economici a domanda individuale se per tipologia, finalità e scopo, essi rientrano nei programmi da finanziare o finanziati, da assegnare o assegnati mediante bandi.

4. I contributi straordinari sono erogabili per sostenere il nucleo familiare nell'affrontare una documentata, imprevista o imprevedibile, situazione di disagio, caratterizzata da urgenza, tale da incidere in maniera significativa e profonda sulla condizione economico-familiare e tale da costituire un disequilibrio del nucleo risultante da apposita relazione redatta dal Servizio Sociale.

4.1 Per i contributi straordinari il limite massimo di ISEE del nucleo non può superare € 7.500,00.

4.1.1 Per i residenti in condizioni di non autosufficienza accertata e in stato di abbandono (condizione che deve risultare da apposita relazione redatta dal Servizio Sociale) si può prescindere dai limiti di cui al presente comma, in attesa della nomina di un tutore, che può essere sollecitata direttamente dall'Ente.

5. Si può prescindere dal suddetto limite altresì se nel nucleo richiedente siano presenti soggetti minori e/o portatori di handicap certificato; tali circostanze devono risultare da apposita relazione redatta dal Servizio Sociale.

6. **Non** possono essere assegnati contributi economici nemmeno in via straordinaria per coprire spese generiche e non documentate e comunque per spese derivanti da:

- *ratei di mutuo o per prestiti finanziari o personali;*
- *spese condominiali straordinarie dell'alloggio di abitazione o di altre proprietà*
- *traffico telefonico di qualunque natura (esclusi eventuali servizi salvavita);*
- *tasse e imposte di qualsiasi tipo;*
- *liti, cause o risarcimenti di qualunque natura;*
- *per alimenti dovuti al coniuge, mantenimento dei figli ecc.*

6.1 Del pari, **non** possono essere corrisposti contributi ai nuclei che:

- *sono assegnatari in via gratuita di alloggi comunali salvo particolari e documentate circostanze che devono risultare da apposita relazione dell'Assistente Sociale;*
- *sono assegnatari di alloggi A.T.C. in situazione di morosità colpevole per la quale il Comune corrisponde all'A.T.C. stessa il rimborso secondo le norme della legge regionale in materia;*
- *un componente è proprietario, in quota parte di beni immobili, oltre la casa di proprietà adibita ad abitazione principale, non derivante da eredità;*
- *un componente è proprietario esclusivo di un secondo alloggio, anche derivante da eredità;*
- *sono intestatari o proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo, con cilindrata superiore a 1.200 c.c (a benzina) o 1.400 c.c (a diesel), salvo per i nuclei con portatori di handicap o invalidi civili certificati;*

7. I contributi straordinari, di regola, sono erogati in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un frazionamento secondo un programma puntuale elaborato nell'ambito di un'apposita relazione redatta dal Servizio Sociale.

8. I contributi, sia straordinari sia assegnati tramite bandi pubblici, **possono** essere sospesi o annullati nel caso in cui venga accertato che il nucleo o la persona:

- *percepisca o abbia percepito un identico sostegno da parte di altri enti pubblici o privati;*
- *ritorni in possesso di nuove fonti di reddito;*
- *abbia percepito o percepisca entrate straordinarie (quali risarcimenti, indennità, eredità, lasciti, vincite)*

In tali casi potrà essere chiesto il rimborso al beneficiario secondo modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

9. Nel definire la prestazione assistenziale, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie affinché il beneficio sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di disagio economico. Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o scarsa affidabilità o impossibilità da parte del richiedente, (condizioni accertate dal Servizio Sociale), il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dall'intestatario della scheda anagrafica familiare o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisca l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.

ART. 5- PROCEDURA RELATIVA AI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I richiedenti che intendono usufruire delle prestazioni sociali straordinarie devono presentare all'ufficio Protocollo specifica domanda, comprensiva di tutte le autocertificazioni previste in apposita modulistica predisposta e adottata dalla Giunta comunale. A seguito della protocollazione della domanda il procedimento verrà completato nel termine ordinario di 20 giorni lavorativi, fatte salve interruzioni dei termini in caso di incompletezza, contraddittorietà, errori materiali nelle dichiarazioni/documentazione, acquisizione di pareri o richiesta di un supplemento di istruttoria formulata dall'Amministrazione comunale. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione degli atti, documenti, dichiarazioni, relazioni, attestazioni ecc. all'ufficio Protocollo. L'ufficio Affari Generali, dopo aver esaminato i requisiti di ammissibilità acquisirà la valutazione dell'Assistente Sociale. In caso di valutazione positiva verrà formulato un progetto di intervento individuale e/o familiare. Le valutazioni ed i documenti annessi sono trasmessi all'Assessore ai Servizi Sociali che effettuerà la propria valutazione formulando una proposta alla Giunta comunale. La Giunta comunale adotterà una deliberazione di indirizzo al Responsabile del Servizi AA.GG. per i susseguenti atti gestionali.

2. Ogni richiedente deve dichiarare la propria posizione economica, personale e familiare secondo quanto previsto dal presente regolamento o dai relativi bandi. Potranno essere richieste informazioni atte ad individuare, secondo quanto previsto dal Codice Civile, i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti al mantenimento agli alimenti. L'Amministrazione comunale può anche richiedere la posizione ISEE delle persone obbligate. Il rifiuto a comunicare i nominativi e la residenza delle persone obbligate o di comunicare la posizione ISEE dei medesimi deve essere rilevata dagli operatori incaricati. In tal caso l'Amministrazione può richiedere una specifica relazione all'Assistente Sociale al fine di valutare l'Ammissibilità della domanda di sostegno.

3. Le informazioni ricevute saranno detenute esclusivamente per definire la situazione del caso in esame, pesare e quantificare gli interventi. Non sono soggette a comparazioni o trasmissione all'esterno, salvo per quanto attiene alle verifiche documentali e per le valutazioni da parte degli operatori del Consorzio per i Servizi Sociali ed Assistenziali dei Comuni dell'Ovest Ticino, per il tramite delle Assistenti Sociali o degli operatori incaricati di trattare i dati. Le informazioni recepite possono rientrare nel novero dei dati sensibili per i quali trovano applicazione le norme in materia di riservatezza dei dati personali (D.L.G. n. 196/2003) oltre che le norme ed il regolamento comunale sul diritto di accesso (L. n. 241/1990). Il rifiuto di fornire i dati o le informazioni richieste dalla legge, dai regolamenti ed in genere ogni altra informazione purché congrua, pertinente e non eccedente gli scopi del procedimento, comporterà l'esclusione dai benefici comunali.

4. I benefici assegnati sono soggetti alla diffusione nelle forme e modi stabiliti dalle norme sull'anticorruzione (D.Lgs, n. 190/2012), e pubblicati sull'Albo di Beneficiari (L. n. 241/1990) oltre che soggetti alla pubblicità legale a norma del D.Lgs. 33/2013- Decreto Trasparenza)

ART. 6 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MEDIANTE BANDI

1. I bandi sono approvati dalla Giunta comunale con deliberazione ed affidati per l'esecuzione al Servizio Affari Generali. Dalla data di adozione della delibera non verranno accettate domande di contributo aventi il medesimo oggetto delle spese finanziate.

1.1 La Giunta comunale, con l'atto di approvazione, potrà predeterminare specifici requisiti di ammissione e stabilire i relativi limiti ISEE del presente regolamento.

2. Per l'assegnazione dei sostegni economici derivanti dal finanziamento di singoli bandi è istituita una Commissione tecnica composta dal Responsabile del Servizio e dall'Assistente Sociale di territorio.

3. La Giunta comunale delibera l'approvazione dei contributi assegnati mediante il finanziamento dei bandi pubblici sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma precedente.

ART. 7 - CONTROLLI E RECUPERO DELL'INDEBITO

1. In relazione all'assegnazione di contributi finanziati attraverso singoli bandi pubblici, è il bando stesso a prevedere le tipologie e modalità dei controlli da effettuarsi da parte della Commissione tecnica di cui all'art.6.2.

2. Sia in relazione ai contributi di cui al comma precedente sia per quanto riguarda i contributi da assegnare in relazione alla presentazione di domande individuali (contributi straordinari), ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione / della domanda individuale, il Comune potrà effettuare controlli a campione che interesseranno i beneficiari degli interventi disciplinati dal presente Regolamento.

A tal fine si avvarrà, in fase di controllo dell'autocertificazione, delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione; potrà inoltre utilizzare l'Ufficio di Polizia Municipale, con visite dirette al domicilio del richiedente, e l'invio dei dati dichiarati alla Guardia di Finanza ove lo ritenesse necessario.

3. Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese.

3.1 L'interessato perderà il diritto alle prestazioni in relazione alle quali abbia presentato le suddette dichiarazioni non veritiere.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui alle finalità ed al trattamento dei dati con particolare riferimento alla sua situazione patrimoniale, reddituale, personale, familiare ecc. nella fase delle verifiche di cui all'art. 7 del presente regolamento, nonché ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

ART. 9 - NORMA TRANSITORIA

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione Piemonte, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, trova applicazione la normativa di fonte superiore.

2. Le norme del presente regolamento entreranno in vigore all'atto dell'integrazione dell'efficacia a norma dell'art. 4 comma 3 dello Statuto comunale.